

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2017
174/2017/E/EEL

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE, IN
MATERIA DI SATURAZIONE VIRTUALE DELLA RETE ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 24 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA), da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 luglio 2016, 424/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa).

CONSIDERATO CHE:

- il TICA prevede alcune disposizioni finalizzate a ridurre l'impegno di capacità di rete, per effetto dell'accettazione di preventivi per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica, a cui non fa seguito l'effettiva realizzazione e connessione dell'impianto (cosiddetta "saturazione virtuale" delle reti elettriche). In particolare, con riferimento alle connessioni degli impianti di

produzione alle reti di media e bassa tensione prevede quanto descritto nei successivi alinea;

- l'articolo 9, commi 3 e 5, del TICA, dispone dei termini perentori entro i quali il produttore è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione, pena la decadenza del preventivo di connessione;
- l'articolo 9, comma 14, del TICA, dispone la decadenza del preventivo di connessione anche quando l'impianto di produzione non viene realizzato nel rispetto dei termini stabiliti dal provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante;
- l'articolo 31 del TICA stabilisce termini perentori entro cui il produttore è tenuto ad avviare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, pena la decadenza del preventivo di connessione;
- l'articolo 33 del TICA definisce il periodo massimo di validità della soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo di connessione, al fine di evitare la prenotazione della capacità di rete per un tempo illimitato;
- infine, l'articolo 10, comma 5, del TICA, impone al produttore di comunicare al gestore di rete, con cadenza almeno trimestrale durante la fase di costruzione dell'impianto di produzione, un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, con l'indicazione della data prevista di conclusione dei lavori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017 sono prevenuti numerosi reclami e segnalazioni, da parte di produttori, aventi ad oggetto il problema della "saturazione virtuale" delle reti elettriche delle Regioni Puglia e Basilicata;
- in fase di gestione dei reclami e delle segnalazioni, anche tramite la procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, sono emerse alcune criticità che, potenzialmente, potrebbero essere afferenti non solo ai casi specifici oggetto di reclamo o segnalazione, ma anche ad altri casi affini nelle medesime aree territoriali;
- l'Autorità ha pertanto richiesto a e-distribuzione, gestore di rete concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica interessato dalla suddetta problematica, alcuni dati e informazioni relativi alla capacità impegnata su alcuni elementi della rete elettrica nelle suddette Regioni al fine di approfondire la questione;
- la Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale dell'Autorità ha segnalato alla Direzione Accountability e Enforcement l'opportunità di effettuare una verifica ispettiva nei confronti di e-distribuzione in merito alle suddette problematiche di saturazione virtuale della rete elettrica in Puglia e Basilicata, al fine di verificare, in particolare, l'applicazione delle sopra richiamate disposizioni del TICA, sia in relazione all'operato del gestore di rete, sia in relazione all'operato dei produttori che richiedono la connessione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare una verifica ispettiva nei confronti di e-distribuzione finalizzata:
 - ad accertare il rispetto delle disposizioni del TICA relative alla gestione delle pratiche di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica, con particolare – ma non esclusivo – riguardo alle disposizioni finalizzate a contenere l’impegno della capacità delle reti di distribuzione, per effetto dell’accettazione di preventivi per la connessione a cui non fa seguito l’effettiva realizzazione e connessione dell’impianto di produzione (cosiddetta “saturazione virtuale” delle reti elettriche);
 - acquisire e approfondire dati e informazioni attinenti il problema della saturazione virtuale della rete elettrica in Puglia e Basilicata, sia in relazione all’operato del gestore di rete, sia in relazione all’operato dei produttori che richiedono la connessione;
- eseguire la verifica ispettiva di cui al precedente punto presso le sedi della distribuzione territoriale competente per la gestione della rete elettrica in Puglia e Basilicata, al fine di consentire un efficace contraddittorio con il gestore e un più agevole reperimento della documentazione relativa alle pratiche di connessione

DELIBERA

1. di approvare una verifica ispettiva nei confronti di e-distribuzione per le finalità riportate in motivazione, da eseguire entro il 30 giugno 2017, secondo le modalità definite nel documento “*Verifica ispettiva in materia di saturazione virtuale della rete elettrica in Puglia e Basilicata: oggetto e modalità di effettuazione*”, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che le operazioni ispettive nei confronti dell’impresa coinvolta siano effettuate, congiuntamente o disgiuntamente da personale dell’Autorità e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all’esercente interessato di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità di effettuare le conseguenti azioni di competenza;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni